

DELIBERA N. 139/22/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONFALCONE (GO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 maggio 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la nota del 21 aprile 2022 (prot. n. 0132676) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Monfalcone (Go)

a seguito della segnalazione presentata, in data 15 aprile 2022, dalla Sig.ra Cristiana Morsolin, consigliere comunale di Monfalcone, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione comunale con riferimento alla pubblicazione, posteriormente o in coincidenza con la data 7 aprile 2022, sul profilo Facebook istituzionale dell'ente dei *post* relativi a: *"Lavori di realizzazione del percorso museale nella Galleria Rifugio di Monfalcone"*, contenente anche il collegamento ad un video in diretta del Sindaco Anna Cisint; *"La firma notarile sancisce la sopravvivenza della scuola materna di via Roma"* (pubblicato il 9 aprile 2022) e *"Conferenza regionale amianto"* (pubblicato il 13 aprile 2022) e alla diffusione, attraverso il quotidiano locale *"Il Piccolo"* del 10 aprile 2022, di un inserto dedicato ad una mostra organizzata dalla Galleria comunale d'Arte di Monfalcone. Il Comitato ha accertato che *"nella giornata del 15 aprile [...] i medesimi post oggetto di segnalazione erano riportati anche sulla home page del sito istituzionale del Comune di Monfalcone"* e, nel ritenere sussistente la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Monfalcone;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 20 aprile 2022, con la quale il Comune di Monfalcone ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- relativamente al *post* del 13 aprile 2022 denominato *"L'intervento del Sindaco alla conferenza regionale amianto"* si rileva che *"la stampa dei manifesti e la loro affissione sono stati disposti in data ben antecedente l'indizione dei comizi elettorali. Il Sindaco si è limitato, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Locale, a portare i saluti del Comune"*;

- in merito al *post* del 9 aprile 2022 *"La firma notarile sancisce la sopravvivenza della scuola materna di Via Roma"* viene rilevato che *"è stato il quotidiano Il Piccolo ad occuparsi di tale circostanza. Circostanza che comunque, e a tutti gli effetti, integra una informazione da rendere ai cittadini, ovvero l'acquisto da parte dell'Ente Locale di un asilo"*;

- con riferimento al *post* del 7 aprile 2022 *"Pronti a partire i lavori per la realizzazione del percorso museale nella Galleria Rifugio di Monfalcone"* viene evidenziato che l'amministrazione è venuta a conoscenza della decorrenza del periodo elettorale solo l'8 aprile e che si tratta *"di una informazione resa a cittadini. Il Sindaco non ha, pertanto, effettuato alcuna propaganda"*;

- per quanto riguarda la diffusione dell'inserto *"Guida alla Mostra"* si rileva che *"L'uscita del 10.04.2022 si riferisce alla programmazione delle uscite culturali previste in occasione della Mostra di Vassily Kandinsky a Monfalcone di cui all'atto dirigenziale dd. 10.11.2021 nr. 2266"* e che *"la pubblicazione è stata programmata e disposta in data 17.03.2022 con consegna dei materiali prevista entro il giorno 06.04.2022, data quest'ultima da cui i predetti materiali non risultano più modificati e modificabili"*;

PRESA VISIONE degli *screenshot* dei post, oggetto di segnalazione, pubblicati, nel periodo tra il 7 e il 13 aprile 2022, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Monfalcone, allegati alla documentazione istruttoria, relativi a: *“Lavori di realizzazione del percorso museale nella Galleria Rifugio di Monfalcone”* (pubblicato il 7 aprile 2022), contenente il collegamento ad un video del Sindaco Anna Cisint pubblicato sulla pagina persona di quest’ultima; *“La firma notarile sancisce la sopravvivenza della scuola materna di via Roma”* (pubblicato il 9 aprile 2022) e *“Conferenza regionale amianto”* (pubblicato il 13 aprile 2022) e di copia dell’inserito *“Guida alla Mostra”* pubblicato il 10 aprile 2022 sul quotidiano locale *“Il Piccolo”* dal titolo *“Monfalcone è cultura, Si Kandinsky”*, che reca una foto dell’assessore alla cultura del Comune di Monfalcone;

RILEVATO che i predetti *post* risultano ancora accessibili dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Monfalcone al momento della conclusione dell’istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*

finalizzata, tra l'altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che le attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, poste in essere dall'amministrazione comunale di Monfalcone attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dei *post* oggetto di segnalazione, ripostati anche sulla *home page* del sito istituzionale dell'ente, costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione sul quotidiano locale “Il Piccolo” dell'insero “*Guida alla Mostra*” dal titolo “*Monfalcone è cultura, Si Kandinsky*”, oggetto di segnalazione, è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 in quanto tale “*pubblicazione è stata programmata e disposta*” dal Comune di Monfalcone, come risulta dalle controdeduzioni dell'ente medesimo;

RILEVATO che le predette iniziative di comunicazione adottate dal Comune di Monfalcone ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alle campagne referendarie per i referendum abrogativi indetti con D.P.R. del 6 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2022, in quanto la pubblicazione dei *post* sul profilo Facebook e sul sito istituzionale dell'ente e la pubblicazione sul quotidiano “Il Piccolo” dell'insero “*Guida alla Mostra*” sono avvenute in coincidenza o successivamente alla data di indizione del referendum;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione effettuate dall'amministrazione comunale di Monfalcone attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dell'ente dei *post* relativi a: “*Lavori di realizzazione del percorso museale nella Galleria Rifugio di Monfalcone*” (pubblicato il 7 aprile 2022), “*La firma notarile sancisce la sopravvivenza della scuola materna di via Roma*” (pubblicato il 9 aprile 2022) e “*Conferenza regionale amianto*” (pubblicato il 13 aprile 2022) e attraverso la pubblicazione dell'insero “*Guida alla Mostra*” (“*Monfalcone è cultura, Si Kandinsky*”), sul quotidiano locale “Il Piccolo” appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o

improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Monfalcone, la presenza di foto e di dichiarazioni direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati e l'indicazione della loro carica istituzionale rende i predetti *post* non conformi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione dei *post* e della “Guida alla Mostra”, oggetto di segnalazione, integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Monfalcone di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente dei *post* relativi a: “Lavori di realizzazione del percorso museale nella Galleria Rifugio di Monfalcone” (pubblicato il 7 aprile 2022), “La firma notarile sancisce la sopravvivenza della scuola materna di via Roma” (pubblicato il 9 aprile 2022) e “Conferenza regionale amianto” (pubblicato il 13 aprile 2022) e attraverso la pubblicazione dell'insero “Guida alla Mostra” dal titolo “Monfalcone è cultura, Si Kandinsky” sul quotidiano locale “Il Piccolo”. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Monfalcone e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 5 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba